

BENVENUTI DANNI PUNITIVI ... O FORSE NO!**BEM-VINDOS DANOS PUNITIVOS... OU TALVEZ NÃO!****Francesca Benatti¹****Sommario**

Questo articolo tratta della importanza della recente sentenza n 16601/2017 delle Sezioni Unite della Cassazione sta nell'aver affrontato il tema della riconoscibilità in Italia di sentenze che liquidano i danni punitivi, superando l'orientamento tradizionale e fornendo indicazioni utili al legislatore per un suo eventuale intervento. L'articolo, dopo varie considerazioni, conclude, che la decisione delle Sezioni Unite costituisce un momento fondamentale di un percorso che è probabilmente solo all'inizio, chiarisce il dibattito e apre a possibili interventi del legislatore. E' apprezzabile per equilibrio, moderazione e si pone come una delle migliori sentenze in materia non solo nel nostro ordinamento. E' condivisibile la soluzione di circoscrivere l'ambito del riconoscimento dei danni punitivi ed escluderne l'ingresso effettivo. Essa dimostra che solo quando il giudice non vuole essere "sovrano", ma applica le leggi con puntuale adesione al sistema si ha una vera e consapevole evoluzione del diritto. E allora diventa "sovrano".

Parole chiave: Sentenza n; 16601/2017 delle Sezioni Unite della Cassazione; Danni punitivi; Funzione sanzionatoria; Gravità della condotta; La regola del "se ma solo se".

Resumo

Este artigo trata da importância da recente sentença nº 16601/2017 das Seções Unidas da Corte de Cassação Italiana, a qual discute o tema do reconhecimento na Itália de sentenças que liquidam os danos punitivos, superando a orientação tradicional e fornecendo indicações úteis ao legislador para uma eventual intervenção. O artigo conclui, diante de várias considerações tecidas, que a decisão das Seções Unidas constitui um momento fundamental de um percurso que, provavelmente, está em seu início, no qual esclarece o debate sobre o tema e abre a possibilidade de uma futura intervenção legislativa. A sentença é apreciável por equilíbrio, moderação e se põe como uma das melhores decisões sobre a matéria, não somente em nosso ordenamento jurídico, como em outros. É possível compartilhar a solução de circunscrever o âmbito do reconhecimento dos danos punitivos e excluírem-nos de um ingresso efetivo. Isso demonstra que somente quando o Juiz não quer ser apenas "soberano", mas este aplica a lei com pontuais adesões ao sistema jurídico, faz com que exista uma verdadeira e consciente evolução do Direito. E, somente então, este se tornará "soberano".

Palavras-chave: Sentença nº 16601/2017 das Seções Unidas da Corte de Cassação Italiana; Danos Punitivos; Função sancionadora; Gravidade da conduta; A regra do "se, mas somente se".

¹ Professora de Direito Privado Comparado da Università degli Studi di Padova – Itália. Doutora em Direito Privado Comparado pela Università degli Studi di Pavia. E-mail: f.benatti@libero.it

GLI EFFETTI DELLA SENTENZA SUL RICONOSCIMENTO DELLE SENTENZE CHE LIQUIDANO I PUNITIVE DAMAGES

L'importanza della recente sentenza n. 16601/2017 delle Sezioni Unite della Cassazione sta nell'aver affrontato il tema della riconoscibilità in Italia di sentenze che liquidano i danni punitivi, superando l'orientamento tradizionale² e fornendo indicazioni utili al legislatore per un suo eventuale intervento. Muovendo da indici normativi già presenti e alla luce di una mutata concezione della nozione di ordine pubblico più adeguata ad una società globalizzata e multilivello³, le Sezioni Unite riconoscono l'ormai polifunzionalità della responsabilità civile. Per tale ragione è stabilita la tendenziale compatibilità tra i *punitive damages* caratteristici dei sistemi di *common law* e il nostro ordinamento, quando sono tipiche e prevedibili le ipotesi di condanna e vengono fissati limiti all'ammontare del risarcimento.

Questa scelta era auspicata dalla dottrina maggioritaria⁴ e si inserisce in una tendenza generale volta a considerare sempre più rilevanti la sanzione e la deterrenza nell'illecito⁵. Ciò è dovuto anche alle difficoltà di raggiungere un'effettiva compensazione del danneggiato, soprattutto nei casi più gravi. Esemplificativa di questa evoluzione è la decisione della *Cour de Cassation* francese che nel 2010⁶ aveva adottato una soluzione analoga a quella raggiunta dalle Sezioni Unite, permettendo il riconoscimento dei provvedimenti che concedono i danni punitivi, purché non di ammontare eccessivo. Va, tuttavia, osservato come la motivazione della sentenza che si commenta risulti più attenta e meditata di quella francese e non solo per ragioni

² PONZANELLI, *Danni punitivi: no grazie*; in *Foro.it*, 2007, 1461 ss.; PARDOLESI, *La Cassazione, i danni punitivi e la natura polifunzionale della responsabilità civile: il triangolo no!*; in *Danno e resp.*, 2012, 609 ss.,

³ GRONDONA, *L'auspicabile 'via libera' ai danni punitivi, il dubbio limite dell'ordine pubblico e la politica del diritto di matrice giurisprudenziale (a proposito del dialogo tra ordinamenti e giurisdizioni)*, in *Dir. civ. cont.*, 31 luglio 2016. ID, *Il problema dei danni punitivi e la funzione degli istituti giuridici, ovvero: il giurista e la politica del diritto*, in *Giustiziacivile.com*, 31 maggio 2017.

⁴ V. *La delibabilità delle sentenze straniere comminatorie di danni punitivi finalmente al vaglio delle Sezioni Unite*, in *Danno resp.*, 2016, 827 con nota di PONZANELLI; LUCCHINI, *Possibile intervento delle Sezioni Unite sui danni punitivi*, *ivi*, p. 836; QUARTA, *Illecito civile, Danni punitivi e Ordine pubblico*, *ivi*, 2016, 1159; LUCCHINI GUASTALLA, *La compatibilità dei danni punitivi con l'ordine pubblico alla luce della funzione sanzionatoria di alcune disposizioni normative processual-civilistiche*, *ivi.*, 2016, 1483 ss.; NIVARRA, *Brevi considerazioni a margine dell'ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite sui «danni punitivi»*, in *Dir. civ. cont.*, 30 gennaio 2017. Critico sulla possibile apertura è MONTANARI, *La resistibile ascesa del risarcimento punitivo nell'ordinamento italiano (a proposito dell'ordinanza n. 9978/2016 della Corte di Cassazione)*, in *Dir.civ. cont.*, 2 febbraio 2017

⁵ Cfr. *ex multis* sulla polifunzionalità della r.c. ALPA, *La responsabilità civile. Principi*, Torino, 2010; ID., *Gli incerti confini della responsabilità civile*, in *Resp. Civ. Prev.*, 2006, 1805

⁶ *Arret* 1090/2010.

stilistiche⁷. Seppure viene richiamato il principio di proporzionalità del risarcimento quale criterio cardine, sono elencati con precisione i requisiti che i *punitive damages* devono avere per la delibazione. Questo è apprezzabile per la complessità della figura⁸ e per la facilità con cui essa può essere suscettibile di manipolazioni, soprattutto in ordinamenti che non hanno una sufficiente esperienza nel suo impiego.

L'argomentazione delle Sezioni Unite si distingue per il rigore, la cautela e per un uso accorto del metodo comparatistico. Il modello straniero è, infatti, esaminato senza ricorrere a facili entusiasmi o a critiche superficiali, ma considerando i recenti sviluppi⁹ e i costi e benefici di un suo inserimento in un sistema diverso.

L'approccio è corretto anche perché i *punitive damages* sono un istituto controverso che ha da sempre suscitato accesi dibattiti e veementi riflessioni. Va ricordato il primo scontro in dottrina avvenuto negli Stati Uniti alla fine del XIX secolo tra Greenleaf e Segdwick o l'opinione di Judge Foster in *Fay v. Parker del 1872* quando notava che «non è forse la punizione fuori luogo, irregolare, anomala, eccezionale, ingiusta, non scientifica, per non dire assurda e ridicola, quando classificata tra i rimedi civili? Che tipo di rimedio civile è per l'attore la punizione del convenuto? L'idea è sbagliata. È un'eresia mostruosa. È un'escrecenza sgradevole e malsana, che deforma la simmetria del sistema giuridico»¹⁰. I danni punitivi sono, infatti, un ibrido tra diritto civile e penale con cui bisogna confrontarsi con cautela. Si avverte che, mentre negli USA la valorizzazione della funzione sanzionatoria è oggi accompagnata in dottrina e giurisprudenza da una consapevolezza dei rischi che essa comporta, negli ordinamenti di *civil law* si assiste spesso ad un minor realismo e ad una valutazione solo degli aspetti positivi.

E' opportuno, innanzitutto, sottolineare che la decisione delle Sezioni Unite apre unicamente alla possibilità di riconoscere le sentenze che concedono i *punitive damages* e non

⁷ E' noto, infatti, lo stile sillogistico delle sentenze della Cour de Cassation francese.

⁸ Mi permetto sul punto di rinviare ai miei precedenti lavori, *Correggere e punire dalla law of torts all'inadempimento del contratto*, Milano, 2008; *Danni punitivi e class actions nel diritto nordamericano*, in *Analisi giuridica dell'economia*, 2008, 233; *Il danno nell'azione di classe*, in *Danno e Responsabilità*, 2011, 14; *La circolazione dei danni punitivi: due modelli a confronto*, in *Corriere Giur.*, 2012, 263 ss.; *Inadempimento del contratto e danni punitivi*, in *Rass. dir. civ.*, 2013, 846 ss.; *Il danno punitivo tra forma e sostanza*, in *Resp. Civ e prev.*, 2014, 53; *Danni punitivi e abuso del diritto*, in *Contr. e impr.*, 2015, 862; , *Dall'astreinte ai danni punitivi: un passo obbligato*, in questa *Rivista*, 2015, II, 679; *Zhonguo chengfaxing peichang (danni punitivi in Cina)*, in *Rass. dir. civ.*, 2016, 1425 ss., *I danni punitivi nel panorama attuale*, in *Giustiziacivile.com*, 2017, 24 maggio 2017.

⁹ Si veda ad esempio il riferimento puntuale alla giurisdizione della Florida che ha emesso i provvedimenti in oggetto.

¹⁰ 53 New Hampshire Reports 342 at 382 (1872).

comporta una loro introduzione sostanziale né tantomeno il riconoscimento di una generale funzione sanzionatoria oltre alle ipotesi fissate legislativamente. Essa, inoltre, favorisce il riconoscimento di provvedimenti che liquidano danni punitivi di ordinamenti¹¹ quali l'Argentina, la Cina, la Nuova Zelanda dove i risarcimenti sono adottati in ipotesi specifiche o, comunque, di entità limitata, rispetto a quelli statunitensi¹². In questa ipotesi andrà guardata la giurisdizione che li ha emessi e rimangono aperte alcune questioni¹³: qualora i *punitive damages* siano elevati o eccessivi secondo i nostri parametri perché una parte è legislativamente destinata ad un fondo statale, è probabile che la sentenza non sia delibabile quando è incerta la valutazione stessa dei limiti, soprattutto quelli fondati su percentuali del fatturato del convenuto. I requisiti che vengono richiesti sono, inoltre, stringenti e non si rinvengono in tutti gli stati. Infatti, nonostante sia giustamente constatato nella motivazione il mutamento nella applicazione dei danni punitivi dalla nota sentenza *BMW v. Gore*¹⁴ a livello federale e gli sforzi di molte legislazioni nel contenimento e razionalizzazione del risarcimento, ciò non è univoco ed è soggetto ancora a oscillazioni e tensioni evidenti. Se i *punitive damages* sono ormai distanti dal modello iniziale¹⁵, seppure spesso enfatizzato in modo sensazionalistico¹⁶, che si sta cercando di correggere salvaguardandone i meriti e riducendo gli aspetti negativi, non sono ancora, e forse non lo saranno mai completamente, danni prevedibili. La loro caratteristica funzione sanzionatoria è strettamente connessa ad una flessibilità riconosciuta spesso dalle stesse previsioni normative. In Florida, infatti, viene distinto¹⁷ fra ipotesi "normali" in cui si applica un limite di 500.000\$ o di tre volte i danni compensativi¹⁸ e quelle in cui il comportamento è motivato da un irragionevole guadagno per il convenuto o vi è la consapevolezza della probabilità che si verifichi la lesione e viene, quindi, previsto un limite di 2,000,000\$. Quando

¹¹ Con riguardo all' Inghilterra vanno attese le modalità con cui verrà attuata la Brexit.

¹² Rimane incerta anche la delibazione di sentenze australiane e nigeriane che in linea teorica vietano danni punitivi eccessivi. La delibazione deve essere valutata caso per caso.

¹³ Giustamente la stessa sentenza in commento mette in luce la necessità di ulteriori approfondimenti che potrebbero derivare dalla casistica.

¹⁴ 517 U.S. 559 (1996).

¹⁵ Cfr. PONZANELLI, *I punitive damages nell'esperienza nordamericana*, in *Riv. dir. civ.* 1983, I, 435. Va chiarito che nella stessa dottrina statunitense non vi è unanimità sia nella valutazione del modello iniziale (cfr. il noto studio di EISENBERG et. Al., *The predictability of punitive damages*, in *26 Journ. Of Legal Studies*, 1997, 623 ss.) sia sugli effetti delle pronunce della Corte Suprema (EISENBERG et Al. *Variability in Punitive Damages: Empirically Assessing Exxon Shipping Co. v. Baker*, in *166 Journ. of Institutional & Theoretical Economics*, 2010, 5 ss.) V. anche MARRERO, *Punitive Damages: Why the Monster Thrives*, in *105 Georgetown L. Rev.*, 2016, 767 ss.

¹⁶ RUSTAD, *The Closing of Punitive Damages' Iron Cage*, in *38 Loy. La. L. Rev.*, 2004, 1297 ss.

¹⁷ Un' ulteriore differenziazione si ha nei casi di responsabilità medica.

¹⁸ Questa fattispecie è quella cui si riferisce la sentenza.

sussiste la volontà di danneggiare vengono, addirittura, superati i *caps*. La varietà degli interventi legislativi statunitensi permette, poi, di constatare la complessità della regolamentazione dell'istituto che può avvenire incidendo specificatamente¹⁹: a) sulla previsione di fattispecie tipiche o di criteri quali i requisiti della condotta o standards di prova elevati; b) sulla determinazione del *quantum* sia con procedimenti più rigidi²⁰ sia attraverso *caps*, moltiplicatori o percentuali del fatturato del convenuto; c) sulla destinazione finale di parti del risarcimento con la previsione di fondi generici o specifici.

Devono essere, dunque, svolte alcune considerazioni. Innanzitutto si nota la difficoltà per le corti di concretizzare i parametri fissati dalla Corte Suprema Federale sia singolarmente che in relazione fra di loro dovuta anche ad opinioni di maggioranza in *Gore* e *State Farm*²¹ poco puntuali²². Essi sono la gravità della condotta, il rapporto con i danni compensativi e quello con le sanzioni civili, penali e amministrative previste per ipotesi analoghe. Il primo elemento ha trovato un'ulteriore specificazione e devono essere considerati: la natura del danno fisico o solo economico; l'indifferenza o la sconsiderata disattenzione per la salute o sicurezza altrui; la vulnerabilità dell'attore; la ripetitività della condotta; l'intenzionalità o l'esistenza di truffa o inganno. Non è chiaro il valore di ciascuno di questi requisiti e la loro relazione. Spesso le corti li interpretano in modo estensivo o creativo per poter applicare i danni punitivi quando la condotta è reputata grave anche in base ad uno solo di essi.

Sintomatica delle incertezze è, poi, la diversa comprensione²³ del secondo requisito e cioè della *single digit ratio* stabilita in *State Farm* fra danni punitivi e compensativi: in alcune giurisdizioni è individuata come ogni rapporto inferiore a 10:1, in altre a 4:1. Spesso si è ritenuto che fosse solo una linea guida²⁴ e quindi non vincolante. Si riscontra anche una

¹⁹ Non sono mutualmente esclusivi e a volte possono essere adottati insieme.

²⁰ V. i *bifurcated trials* a cui fa riferimento anche la sentenza delle Sezioni Unite.

²¹ *State Farm Mutual Automobile Insurance Co. v. Campbell*, 538 U.S. 408 (2003).

²² HINES, HINES, *Constitutional Constraints on Punitive Damages: Clarity, Consistency, and the Outlier Dilemma*, in *66 Hastings L. Jour.*, 2015, 1257 ss.

²³ In alcune fattispecie le indicazioni della Corte Suprema Federale sono state rigettate come ad esempio con riguardo al patrimonio del convenuto che continua ad essere utilizzato quale criterio dalle giurisdizioni inferiori. La Corte d'Appello della California ha in *Alcoser v. Thomas* ha illustrato che la ratio di 1:1 non era efficace e "such a proposal 'would flatten out the variability of punitive damage awards by deemphasizing two important factors used to determine such damages: the extent of the defendant's misconduct and its wealth'", *Alcoser v. Thomas*, Nos. A124848, A125994, A126464, 2011 WL 537855, at *14 (Cal. Ct. App. Feb. 16, 2011). Tuttavia ciò non deve comportare la distruzione finanziaria del convenuto *Peterson v. Stewart*, No. A127682, 2012 WL 541521, at *4 (Cal. Ct. App. Feb. 17, 2012). Il rifiuto di questa indicazione generalmente si fonda sul principio federale che attribuisce agli Stati il compito di valutare l'ammontare dei danni punitivi.

²⁴ *Noble Biomaterials v. Argentum Med., LLC*, No. 3:08-CV-1305, 2011 WL 4458796, at *8 (M.D.

notevole difformità nella valutazione del *potential harm* che avrebbe potuto sopportare l'attore. Complessa è, soprattutto, la scelta di come calcolare il rapporto fra *punitive* e *compensatory damages*²⁵ quando ci sono più attori o più convenuti: la determinazione in alcuni casi è fatta con riferimento alla somma globale, in altri singolarmente. E' evidente che la differenza può essere significativa.

Poco chiarificatrice o anzi addirittura oscura è stata la decisione della Corte Suprema in Exxon²⁶ che pur riguardando il diritto marittimo è parsa indicare un favore nei confronti di una ratio 1:1 e ha rafforzato il criterio espresso in State Farm²⁷ sulla necessità di abbassare i danni punitivi in presenza di "*substantial compensatory damages*". Il parametro stabilito è stato rigettato dalle corti e la nozione di *substantial damages* è interpretata in modo assai diverso.

Il terzo criterio fissato in Gore e cioè il rapporto con sanzioni civili, penali e amministrative non è stato quasi mai influente per stabilire i danni punitivi concedibili forse perché non era già parte della tradizione statunitense ed è stato imposto *ex novo*. Le corti hanno poi incontrato degli ostacoli nell'individuare i possibili riferimenti con cui comparare i *punitive damages*. Tuttavia, si avverte come la gravità della condotta rimanga l'elemento fondamentale su cui si fonda la determinazione del quantum e dipende da una attenta analisi del caso concreto e dalla percezione del giudice.

Se i criteri di Gore sono stati vicini a quella "*road to nowhere*", che Justice Scalia con la consueta lucidità aveva previsto²⁸ e hanno unicamente indicato una tendenza da seguire, gli stessi limiti stabiliti legislativamente sollevano alcune perplessità²⁹. In alcuni stati come l'Arkansas e probabilmente³⁰ il Montana sono stati dichiarati incostituzionali per violazione della

Pa. Sept. 23, 2011): "the Supreme Court's guideposts are just that: guideposts".

²⁵ Un altro tema è se i danni compensativi su cui calcolare il rapporto debbano tenere conto anche della riduzione dovuta ad un eventuale colpa dell'attore. Qui il consenso sembra vertere sulla somma globale e non su quella diminuita.

²⁶ 554 U.S. 471 (2008).

²⁷ In *State Farm*, l'opinione di maggioranza aveva messo in luce che un rapporto elevato fra sanzione e compensazione <<potrebbe essere necessario dove il danno è difficile da rilevare o il valore monetario di un danno non economico potrebbe essere stato difficile da determinare. Anche l'opposto è vero. Quando i danni compensativi sono sostanziali, allora è sufficiente un parametro minore, forse uguale>>

²⁸ Secondo RUSTAD, *The Uncert-worthiness of the Court's Unmaking Of Punitive Damages*, in 2 *Charl. L. Rev.*, 2008, 518: <<The Court's strained efforts to force a complex remedy like punitive damages into a constitutional strait jacket is like the television commercial in which two mechanics are trying to fit an oversized automobile battery into a car too small to accommodate it. The car owner looks on with horror as the mechanics hit the battery with mallets, trying to drive it into place. The owner objects and the mechanics say, "We'll make it fit!" The car owner says, "I'm not comfortable with making it fit">>.

²⁹ GRIFFITH, *Why Don't Punitive Damages Punish Or Deter? Beyond The Constitution Toward An Economic Solution*, in 77 *Montana L. Rev.*, 2016, p.327

³⁰ Manca ancora la pronuncia della Corte Suprema dello stato, ma questa pare la linea di tendenza.

Substantive due process clause, dell'*Equal protection clause* e del *Right to trial by jury*³¹. La Corte Suprema del Missouri in *Lewellen v. Franklin*³² ha, poi, stabilito l'inapplicabilità dei limiti per i torts che fino al 1820 prevedevano danni punitivi determinati dalla giuria³³. Si riscontra la volontà di escludere soprattutto il *tort of fraud*. Per le medesime ragioni sono discussi i caps ai danni non patrimoniali e la Corte Suprema della Georgia li ha considerati contrari alla Costituzione³⁴ in un caso di responsabilità medica, pur esplicitando che l'analisi non si estendeva ai parametri fissati per i danni punitivi³⁵. In altri stati come la California, vi sono proposte legislative per innalzare i parametri dei *non economic damages*. Questi orientamenti sono interessanti, perché l'elemento sanzionatorio, in presenza di *punitive damages* limitati, potrebbe essere introdotto per *cross over* nei danni non patrimoniali. Ciò dovrebbe essere considerato anche nel procedimento di *exequatur*: la valutazione della proporzionalità non dovrebbe, quindi, essere limitata ai *punitive damages*, ma comprendere l'ammontare complessivo liquidato. Tali categorie di danni, poi, risentono delle condizioni economiche, sociali e politiche e quindi sono prospettabili continue variazioni sia sul mantenimento dei *caps* sia sul loro ammontare.

Infine, rimane difficile garantire la prevedibilità del danno punitivo quando la determinazione dell'ammontare è affidato alle giurie, maggiormente soggette ad emozioni e sensazioni. Il progressivo miglioramento delle istruzioni loro fornite non sembra un rimedio sufficiente³⁶. Un orientamento dottrinale sostiene la opportunità di affidare la fissazione del *quantum* al giudice. Non sembra, però, attuabile allo stato perché si tratterebbe di modificare un indirizzo consolidato.

Si presenta, pertanto, complessa, seppure possibile, la delibazione di provvedimenti statunitensi, mentre parrebbe da escludersi per quelli canadesi, dove non sono previsti limiti all'ammontare dei danni punitivi³⁷, e messicani³⁸ perché sono ancora incerti i confini di

³¹ *Butte Local Dev. Corp. v. Masters Grp. Int'l, Inc.*, No. DV-11-372, 2014 WL 2895577 (Mont. Dist. March 25, 2014): "This case is an example of the capricious nature of the cap. While 3% or \$10 million may be an effective deterrent to similar conduct to some defendants, to a party like Comerica with its substantial wealth, \$10.5 million is a minuscule amount and likely provides minimal deterrent or none at all."

³² , 441 S.W.3d 136 (Mo. 2014) (en banc).

³³ In *Lewell* si nota che: "[c]itizens of Missouri are entitled to a jury trial in all actions to which they would have been entitled to a jury when the Missouri Constitution was adopted' in 1820. " V. RUSSELL, *Statutory Caps on Punitive Damages; Are they Infringing your Rights*, in 80 *Mo. L. Rev.*, 2015, 853 ss.

³⁴ Anche in Alabama, la Corte Suprema è giunta al medesimo risultato.

³⁵ *Atlanta Oculoplastic Surgery v. Nestlehutt*, 691 S.E.2d 218, 223 (Ga. 2010).

³⁶ V. sulle istruzioni QUARTA, *Risarcimento e sanzione nell'illecito civile*, Napoli, 2013.

³⁷ 2002 SCC 18, [2002] 1 SCR 595.

³⁸ Amparo directo 30/2013 che ha introdotto per via giurisprudenziale i danni punitivi.

applicazione. La decisione in commento apre, dunque, condivisibilmente ai danni punitivi in modo prudente e impone la valutazione nel caso concreto della compatibilità della sanzione erogata con le regole nostro ordinamento.

LE PROBLEMATICHE DI UNA LORO EVENTUALE INTRODUZIONE

Questa sentenza potrebbe incentivare un possibile intervento legislativo che li riconosca espressamente come sta, peraltro, avvenendo in Francia³⁹. E' apprezzabile, però, il *self-restraint* della Corte che non si è trasformata in legislatore, utilizzando principi e valori per introdurre istituti non conosciuti al nostro ordinamento. L'affermazione della funzione sanzionatoria è, innanzitutto, politica ed è delicata perché incide profondamente sui rapporti sociali ed economici. Non è possibile ignorare che negli USA essa è servita per facilitare l'accesso alla giustizia, tentare di coprire i problemi derivanti da un *welfare state* quasi inesistente e spesso pure con intenti redistributivi. Ciò spiega perché i limiti ai *punitive damages* vengano supportati maggiormente dai giudici conservatori⁴⁰ piuttosto che dalla componente *liberal*⁴¹, che ne ravvisa scopi sociali⁴². Anche con riguardo agli interventi legislativi si è osservato che un controllo repubblicano ha favorito e velocizzato le riforme statali, seppure con alcune eccezioni, mentre i democratici hanno sostenuto maggiormente posizioni *anti-business*⁴³.

La dottrina statunitense più attenta⁴⁴ ha, poi, messo in evidenza come i danni punitivi riflettano la complessità della responsabilità civile e non abbiano una sola funzione, ma

³⁹ L'art. 1266-1 del progetto di riforma del libro III del *code civil* sulla responsabilità prevede che: «cette amende est proportionnée à la gravité de la faute commise, aux facultés contributives de l'auteur ou aux profits qu'il en aura retirés. L'amende ne peut être supérieure à 2 millions d'euros. Toutefois, elle peut atteindre le décuple du montant du profit ou de l'économie réalisés. Si le responsable est une personne morale, l'amende peut être portée à 10 % du montant du chiffre d'affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d'un des exercices clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel la faute a été commise».

⁴⁰ I giudici originalisti, invece, come dimostra la posizione di Justice Scalia hanno sempre ostacolato i limiti per una critica all'uso disinvolto del XIV Emendamento.

⁴¹ Emblematica è l'opposizione ai limiti di Justice Ginsburg seppur motivata sulla base della competenza degli Stati e non federale.

⁴² Questi non vengono, ovviamente, mai dichiarati nelle motivazioni.

⁴³ DENG, ZANJANI, *What Drives Tort Reform Legislation? An Analysis of State Decisions to Restrict Liability Torts*, in *The Journal of Risk and Insurance*, 2016, 1539 ss.

⁴⁴ CALABRESI, *The Complexity of Torts. The Case for Punitive damages*, in *Liber Amicorum per Francesco D. Busnelli*, II, 2008, Milano, 327 ss. OWEN, *A Punitive Damages Overview: Functions, Problems and Reform*, in *39 Vill. L. Rev.*, 1994, 363 ss. ID, *The Moral Foundations of Punitive Damages*, in *40 Ala. L. Rev.* 1989, 705 ss., ne valorizza il ruolo morale purchè vi sia attenzione ai limiti.

molteplici⁴⁵. Ciascuna di esse presenta le sue peculiarità e regole spesso distanti fra loro. La Corte Suprema Federale, peraltro, si è sempre limitata ad affermare la natura principalmente sanzionatoria e in subordine deterrente dei *punitive damages*⁴⁶. Bisogna, però, notare con riguardo a quest'ultima che nonostante il loro fascino, i modelli di analisi economica del diritto, tra cui il moltiplicatore di Polisky e Shavell⁴⁷, la teoria del *gain elimination* di Hylton⁴⁸ e il *property model* di Haddock⁴⁹ non hanno trovato salvo sporadici casi, accoglimento in giurisprudenza. Ciò è dovuto non solo alla difficoltà per i giudicanti di confrontarsi con modelli matematici, ma anche all'impossibilità di utilizzarli in una complessa e caotica realtà, soprattutto quando gli obiettivi possono essere diversi dall'efficienza economica. Si nota anche che essi porterebbero comunque a risultati diversi: per Polisky e Shavell la decisione in *Exxon* con cui erano stati concessi 5 miliardi di dollari di danni punitivi era sbagliata, per Hylton no. La divergenza si fonda su una opposta valutazione della condotta.

La preferenza per la funzione deterrente o sanzionatoria incide, comunque, sul modo in cui vengono delineati e disciplinati. Nel panorama attuale non è più possibile, e forse non lo è mai stato, ravvisare una categoria generale di danni punitivi. Ogni ordinamento che li ha recepiti ha cercato di conformarli alle proprie esigenze e di adeguarli al sistema. La tendenza attuale sembra volta a sottolineare la loro componente sociale⁵⁰ come nella tutela dei consumatori, dell'ambiente e a valorizzarne un limitato ruolo compensativo.

L'introduzione di un istituto delicato⁵¹ che comporta la necessità di una analisi completa e approfondita sulle sue differenti funzioni all'interno di un sistema giuridico, economico,

⁴⁵ V. per una individuazione della funzione dei danni punitivi non fondata su modelli economici SEBOK *What Did Punitive Damages Do? Why Misunderstanding the History of Punitive Damages Matters Today*, in 78 *Chicago-Kent L. Rev.*, 78, 2003, 163 ss.; ZIPURSKY, *A Theory of Punitive Damages*, in 84 *Texas L. Rev.*, 2005, 105 ss.; COLBY, *Clearing the Smoke from Philip Morris v. Williams: The Past, Present, and Future of Punitive Damages*, in 118 *Yale L. Jour.*, 392 ss..

⁴⁶Cfr. sul punto SHARKEY, *Economic analysis of punitive damages: theory, empirics, and doctrine*, 2011, presso papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1990336.

⁴⁷ POLINSKY, SHAVELL, *Punitive Damages: An Economic Analysis*, in 111 *Harv. L.Rev.*, 111, 869 ss., secondo i quali il moltiplicatore si calcola sulla base della volte in cui il convenuto non è chiamato ad agire in giudizio.

⁴⁸ HYLTON, *Punitive Damages and the Economic Theory of Penalties*, in 87 *Georgetown L. J.*, 1998, 421 ss., che propone di determinare i *punitive damages* alla luce del profitto ottenuto.

⁴⁹ HADDOCK, MCCHESENEY, & SPIEGEL, *An Ordinary Economic Rationale for Extraordinary Legal Sanctions*, in 78 *California L. Rev.*, 1990, 1 ss., i quali ritengono che la funzione dei danni punitivi sia impedire la trasformazione di *property rules* in *liability rules*.

⁵⁰ Tale aspetto è esaminato da SHARKEY, *Punitive damages as societal damages*, in 113 *Yale Law Journal*, 2003, 347.

⁵¹ Sembra preferibile non concentrarsi come fatto da parte della dottrina su questioni nominalistiche e quindi sulla eventuale qualificazione come danni punitivi, multa civile, danni aggravati. Anche ordinamenti che hanno utilizzato nomi diversi hanno dovuto affrontare i medesimi problemi. Il tema è sostanziale e

sociale deve essere, pertanto, affidata in una democrazia al legislatore. E', però, interessante evidenziare che nella motivazione delle Sezioni Unite si riscontra già una preferenza per un'adozione dei danni punitivi in ipotesi precise e con limiti stabiliti al loro ammontare al fine evitare l'eccessiva discrezionalità delle corti e risultati difformi e arbitrari. Con riguardo alla tipizzazione delle fattispecie, va ricordato come gli ordinamenti che hanno recepito successivamente l'istituto optino in genere per questa soluzione. Ciò pare dovuto a prudenza e alla volontà di evitare esperimenti in ambiti delicati: una graduale introduzione dei danni sovracompensativi permette, infatti, non solo di abituare gli interpreti al loro utilizzo, ma di verificare, in particolare, la loro concreta operatività, correggendone le distorsioni. Parrebbe diversa il progetto di riforma francese che li prevede per *faute lourde* e *faute lucrative*. Soprattutto la prima ipotesi, che si avvicina al modello maggioritario in *common law*, è generale e lascia un certo grado di discrezionalità alle corti. E' evidente che la scelta di individuare determinate fattispecie incontra alcune obiezioni. Innanzitutto, vi è il rischio di lacune, ambiguità o pressapochismo per una scarsa tecnica legislativa. Inoltre, vanifica in parte le finalità dell'istituto. Il modello originario mira, infatti, a sanzionare qualunque comportamento grave e oltraggioso senza riguardo al *tort* commesso come dimostra una decisione canadese: <<il tentativo di limitare i danni punitivi a" categorie "non funziona ed è giustamente respinto in Canada Il meccanismo di controllo non sta nel ridurre le categoria ma nel determinare razionalmente le circostanze che giustificano l'aggiunta della pena alla compensazione in un'azione civile. È nella loro natura che i danni punitivi siano in gran parte applicati a torti intenzionali (e) ... nei casi eccezionali per inadempimento del contratto ...>>⁵² Poi nella prassi si assiste alla sanzione di certi illeciti con maggiore frequenza spesso per una sensibilità particolare del decisore. Anche con riguardo alla funzione deterrente è una valutazione di fatto che prescinde dal *tort*, seppure si possono riscontrare alcune tendenze applicative.

Sembra perciò preferibile ritenere i danni punitivi un rimedio generale piuttosto che specifico ed eventualmente limitarli con riguardo alle caratteristiche della condotta e all'onere

riguarda la disciplina concreta del risarcimento sovra-compensativo e i suoi limiti. La distanza dal modello dei *punitive damages* deve, infatti, essere tracciata sulla base delle regole.

⁵² Tale principio è fissato in *Whiten*. In Canada è utilizzato il criterio illustrato da Lord Devlin in *Rookes v. Barnard*, 1228, dell' "if but only if": "if, but only if, the sum which they have in mind to award as compensation (which may, of course, be a sum aggravated by the way in which the defendant has behaved to the plaintiff) is inadequate to punish him for his outrageous conduct, to mark their disapproval of such conduct and to deter him from repeating it, then it can award some larger sum."

probatorio. La previsione nei soli casi di dolo pare la più corretta⁵³, ma deve fondarsi su una valutazione degli scopi da perseguire. Negli USA si è infatti assistito ad una concessione sempre più frequente nelle ipotesi di colpa (grave) tanto da far parlare di una seconda generazione di *punitive damages*. Ciò è dovuto proprio ad una considerazione dell'importante ruolo sociale. Questo aspetto è rilevante perché incide sulla loro assicurabilità. Infatti, a partire dalla celebre decisione *Lazenby*⁵⁴ essa viene generalmente permessa nella maggioranza degli stati, tranne che per condotte dolose o per risarcimenti che superino un determinato ammontare. Tuttavia, proprio la diffusa applicazione a fattispecie colpose ha favorito l'estensione della loro copertura assicurativa. Il tema è complesso⁵⁵ e lontano dall'aver raggiunto una soluzione definitiva, ma deve essere tenuto in considerazione in un ordinamento che potrebbe adottare l'istituto⁵⁶. Se prevale un modello compensativo e "sociale"⁵⁷, non sembrano esservi ragioni per escludere l'assicurazione. La valorizzazione della funzione sanzionatoria, invece, potrebbe portare ad una soluzione contraria⁵⁸ o anche alla proibizione per legge come nel progetto di riforma francese. Nel primo caso, è, prospettabile un significativo innalzamento del premio assicurativo, nel secondo un aumento non prevedibile dei costi d'impresa, con riflesso, sulle attività produttive.

Anche l'innalzamento dell'onere probatorio dipende dalla valutazione della funzione dei danni punitivi. Qualora siano concepiti come punto d'incontro fra diritto civile e penale, è opportuno uno standard elevato. Negli USA, alcuni stati hanno, infatti, richiesto una "*clear and convincing evidence*" o addirittura una prova "*beyond any reasonable doubt*" proprio per segnare la distinzione con il risarcimento compensativo.

⁵³ McMICHAEL, VISCUSI, *The Punitive Damages Calculus: The Differential Incidence of State Punitive Damages Reform*, in *84 South. Econ. Journal*, 2017, 84 ss. evidenziano come il problema non sia esclusivamente sul *quantum* ma attenga anche all'*an*. L'ammissibilità dei *punitive damages* per *gross negligence* ne aumenta la concessione in modo imprevedibile.

⁵⁴ *Lazenby v. Universal Underwriters Ins. Co.*, 383 S.W.2d 1, (1964).

⁵⁵ Va constatato che le riforme sono state favorite spesso dal ruolo delle lobby assicurative.

⁵⁶ In Argentina, ad esempio, si ritengono non assicurabili.

⁵⁷ V. ad esempio la decisione della Corte Suprema della Georgia: <<because punitive damages serve a public interest and are intended to protect the general public, as opposed to benefitting or rewarding particular private parties, we find the State, in seeking punitive damages in the suit against B & W, did so as parens patriae and in this capacity represented the interests of all Georgia citizens, including plaintiffs here>>, *Brown & Williamson Tobacco Corp. v. Gault*, 627 S.E.2d 549, 553-54 (Ga. 2006). L'approccio è criticato da SEBOK, *Punitive damages: from myth to theory*, 92 in *Iowa L. Rev.*, 2006, 957 ss.

⁵⁸ Con riguardo alla funzione deterrente, varie giurisdizioni si sono espresse a favore della assicurabilità dei danni punitivi ritenendo che non vi fossero ragioni per escluderla.

E' condivisibile, poi, la preferenza evidenziata dalle Sezioni Unite per limiti predeterminati e questo forse è l'aspetto più delicato⁵⁹ per la necessità di bilanciare prevedibilità ed efficacia. Peraltro, l'esperienza statunitense ha illustrato non solo il vanificarsi di questi sforzi di riduzione per il meccanismo del *cross-over* in alcuni casi, ma anche la diversa operatività dei parametri nei differenti settori. All' interno della stessa responsabilità medica, ad esempio, mentre si sono verificate diminuzioni consistenti dei danni in ginecologia e pediatria, non si è avuto lo stesso effetto in chirurgia cardio-toracica. La ragione consiste nel fatto che in questa fattispecie i risarcimenti sono frequenti ma generalmente meno elevati⁶⁰. Una diversità di criteri in relazione alle fattispecie potrebbe essere consigliata perché più rispondente ad esigenze concrete. La soluzione migliore è, comunque, la fissazione di un moltiplicatore rispetto a limiti numerici e soprattutto a quelli fondati sul patrimonio del convenuto.

LA FUNZIONE SANZIONATORIA DEI DANNI PUNITIVI: RISCHI E BENEFICI

La decisione delle Sezioni Unite e gli spunti che offre in tema di funzione sanzionatoria porta a domandarsi se sia consigliabile o auspicabile una sua introduzione⁶¹. Va constatato che una conseguenza della previsione dei danni punitivi potrebbe portare all' aumento delle liti. Se tale rimedio si è consolidato anche per favorire l'accesso alla giustizia, devono essere sottolineati i rischi di un eccessivo incremento soprattutto per ipotesi non significative con un aggravio del sistema giudiziario. Strettamente connesso è poi il problema dello *shadow effect* e quindi della scelta dei convenuti di transigere anche ad un costo più elevato invece di difendersi in giudizio⁶². L'esperienza statunitense ha mostrato la rilevanza di questo aspetto che non sempre dipende da una valutazione razionale della probabilità di incorrere nella sanzione. Esso è, però, difficilmente monitorabile perché normalmente le parti preferiscono evitare di definire

⁵⁹ Va constatata anche la rilevanza della tematica sulla destinazione dei danni punitivi a fondi statali. Se da un lato ciò comporta la diminuzione dell'effetto *windfall* per l'attore, dall'altro solleva dubbi con riguardo all' uso delle somme da parte dello stato.

⁶⁰ SEABURY, HELLAND, JENA, *Medical Malpractice Reform: Noneconomic Damages Caps Reduced Payments 15 Percent, With Varied Effects By Specialty*, in *33 Health Aff.*, 2014, 2048 ss.

⁶¹ In tal senso KOZIOL, WILCOX, *Punitive Damages: Common Law and Civil Law Perspectives*, Wien/New York, 2009, p. 308: <<punitive damages do not have to be admitted into the seventh legal heaven but neither would eternal damnation be appropriate. I think they should be condemned to purgatory and after a due period of purification some may graciously be admitted to the first legal heaven>>.

⁶² Esso è presente anche nelle *class action* ed è stato una delle ragioni che hanno portato ad una loro limitazione negli USA.

le somme in transazione come *punitive damages* per evitare la tassazione, pregiudizi all'immagine e anche eventuali difficoltà con l'assicurazione. Questo effetto è collegato alla imprevedibilità delle giurie, ma non può essere escluso nei casi in cui la decisione è lasciata al giudice soprattutto se l'*an* e il *quantum* sono discrezionali. In Italia esso potrebbe essere accentuato dalla lunghezza dei processi e, quindi, dalla preferenza per una transazione.

Il nostro ordinamento presenta, inoltre, un sistema di risarcimento abbastanza articolato tanto che una completa funzione compensativa potrebbe già essere svolta dai danni non patrimoniali e quindi non necessiterebbe di quelli punitivi⁶³. Un ostacolo ad una riparazione effettiva si ha nelle tabelle, che dovrebbero essere limitate ai casi routinari⁶⁴ non parendo adeguate alle ipotesi più gravi, eccezionali oppure con una pluralità di sfaccettature. Una maggiore flessibilità nella loro applicazione sarebbe dunque opportuna come auspicato anche da un apprezzabile indirizzo giurisprudenziale⁶⁵.

Con riguardo alla funzione sanzionatoria⁶⁶, si è constatato che la gravità della condotta è un elemento sempre valutato dalle corti e determina risarcimenti più elevati. Ciò emerge soprattutto nell'impiego del danno non patrimoniale⁶⁷ e da *chance*. Il rischio evidente di una introduzione di liquidazioni punitive consiste nella duplicazione dei risarcimenti. La *US Federal Supreme Court* ha evidenziato il problema in *State Farm*, richiamando l'attenzione delle corti sulla necessità di limitare i danni punitivi se quelli compensativi sono elevati. Tale avvertimento è presente nelle istruzioni alle giurie statunitensi ed australiane. Si vuole evitare che la volontà di sanzionare una condotta si rifletta in una liquidazione sproporzionata sia dei danni punitivi che compensativi. Questo rafforza la necessità, come si è già accennato, di una considerazione globale del risarcimento in sede di *exequatur*.

Il tema della duplicazione assume un'altra sfumatura che negli USA è attenuata, non sempre felicemente⁶⁸, dalle *class actions* e delle *multi-district litigation*. Diversamente un

⁶³ Si tenga conto anche del diverso regime sulle spese legali negli Stati Uniti, che sicuramente influenza la concessione dei danni punitivi.

⁶⁴ A favore delle tabelle v. PONZANELLI, *Tabelle*, in *Scritti in onore di Antonio Gambaro*, II, Milano, 2017, 1651 ss.

⁶⁵ Cass. 20 aprile 2016 n. 7766

⁶⁶ Va sottolineato anche un problema di carattere generale che consiste nel rapporto con il sistema penale e quindi da un lato la eventuale necessità delle garanzie previste per comminare una sanzione dall'altro il tema del *ne bis in idem*.

⁶⁷ Esemplificativo è il danno all'immagine.

⁶⁸ Il tema è affrontato da HUANG, *Surprisingly punitive damages*, in *Va. L. Rev.*, 2014, 1027, 1029: <<In each context, the damages a defendant should pay for a single bad act contain both a "variable" component (which properly varies with the number of victims or nominal counts), as well as a "fixed" component (which should be awarded only *once* for the given act). The crucial mistake that can lead to

convenuto potrebbe essere chiamato a rispondere della medesima condotta davanti a corti diverse con un potenziale effetto *overkill*⁶⁹. Se le azioni di classe possono funzionare bene in assenza di danni punitivi, il contrario è molto difficile. Non servendo a compensare l'attore, ma a punire una condotta, è irragionevole la loro concessione in numerosi casi senza tenere conto delle somme già liquidate⁷⁰.

Benché, dunque, l'esigenza di chiarezza e trasparenza potrebbe suggerire l'introduzione di un risarcimento sovra-compensativo per evitare quelle punizioni mascherate che si rinvergono nelle nostre decisioni, non si può prevedere questa tipologia di danni come "*a normal cost of doing business*"⁷¹. Ciò sembra ancor più rilevante in un momento storico di crisi economica dove l'attenzione alla realtà d'impresa e la necessità di attirare investimenti dovrebbe portare ad una prevedibilità e cautela dei risarcimenti. Va evitato, infatti, un uso della figura per punire quei soggetti che per la loro natura suscitano impressioni non positive nell'immaginario collettivo quali banche, assicurazioni, grandi imprese indipendentemente dalla gravità della condotta con scopi redistributivi. Il danno punitivo, sfuggendo a calcoli precisi e a razionalità, si presta ad usi distorti e a dare sfogo ad emozioni e sensazioni. La necessità di deterrenza non deve trasformarsi in paternalismo o, peggio, in rivendicazioni sociali come è possibile quando mancano parametri certi. Essa, infatti, dipende da modelli difficilmente applicabili e può portare ad una *overdeterrence* ancor più dannosa⁷².

Non si può, tuttavia, ignorare l'esistenza di casi che si distinguono per gravità della condotta e dell'offesa e giustificano una sanzione⁷³. Si tratta di ipotesi rare, in cui è applicabile rigorosamente la regola del "se ma solo se" il risarcimento diversamente sarebbe inadeguato. In queste fattispecie, l'ordinamento italiano potrebbe beneficiare di una funzione punitiva della responsabilità civile purché attentamente meditata.

surprisingly punitive damages in each context is repeatedly awarding the "fixed" portion along with the "variable" portion when multiple awards are based on the same underlying act>>.

⁶⁹ L'espressione era stata coniata da Judge Friendly in *Roginsky v. Richardson-Merrell, Inc.*, 378 F.2d 832, 839 (2d Cir. 1967).

⁷⁰ Va, poi, notato che spesso i primi attori potrebbero esaurire il patrimonio del convenuto.

⁷¹ L'espressione, seppure con una sfumatura diversa, è impiegata in *Seltzer*, 154 P.3d at 597, *quoting* *Simon v. San Paolo U.S. Holding Co., Inc.*, 113 P.3d 63, 78–79 (Cal. 2005).

⁷² Nel nostro ordinamento sono inferiori i problemi di accesso alla giustizia rispetto a molti degli ordinamenti che adottano l'istituto. Non solo va ricordata la diversa regola sulle spese legali in vigore negli USA.

⁷³ Sulla funzione deterrente v. le riflessioni di MAGGIOLLO, *Microviolazioni e risarcimento ultracompensativo*, in *Riv. dir. civ.*, 2015, I, 92 ss.

IL MERITO DELLA DECISIONE

La decisione delle Sezioni Unite costituisce un momento fondamentale di un percorso che è probabilmente solo all'inizio, chiarisce il dibattito e apre a possibili interventi del legislatore. E' apprezzabile per equilibrio, moderazione e si pone come una delle migliori sentenze in materia non solo nel nostro ordinamento. E' condivisibile la soluzione di circoscrivere l'ambito del riconoscimento dei danni punitivi ed escluderne l'ingresso effettivo. Essa dimostra, poi, che solo quando il giudice non vuole essere "sovrano"⁷⁴, ma applica le leggi con puntuale adesione al sistema si ha una vera e consapevole evoluzione del diritto. E allora diventa "sovrano".

RIFERIMENTI

ALPA, **Gli incerti confini della responsabilità civile**, in Resp. Civ. Prev., 2006.

_____**La responsabilità civile. Principi**, Torino, 2010

CALABRESI, **The Complexity of Torts. The Case for Punitive damages**, in Liber Amicorum per Francesco D. Busnelli, II, 2008.

DENG, ZANJANI, **What Drives Tort Reform Legislation? An Analysis of State Decisions to Restrict Liability Torts**, in The Journal of Risk and Insurance, 2016.

EISENBERG et Al. **Variability in Punitive Damages: Empirically Assessing Exxon Shipping Co. v. Baker**, in 166 Journ. of Institutional & Theoretical Economics, 2010.

_____**The predictability of punitive damages**, in 26 Journ. Of Legal Studies, 1997.

GRIFFITH, **Why Don't Punitive Damages Punish Or Deter? Beyond The Constitution Toward An Economic Solution**, in 77 Montana L. Rev., 2016.

GRONDONA, **Il problema dei danni punitivi e la funzione degli istituti giuridici, ovvero: il giurista e la politica del diritto**, in Giustiziacivile.com, 31 maggio 2017.

_____**L'auspicabile 'via libera' ai danni punitivi, il dubbio limite dell'ordine pubblico e la politica del diritto di matrice giurisprudenziale (a proposito del dialogo tra ordinamenti e giurisdizioni)**, in Dir. civ. cont., 31 luglio 2016.

HADDOCK, McCHESNEY, & SPIEGEL, **An Ordinary Economic Rationale for Extraordinary Legal Sanctions**, in 78 California L. Rev., 1990.

HINES, HINES, **Constitutional Constraints on Punitive Damages: Clarity, Consistency, and the Outlier Dilemma**, in 66 Hastings L. Jour., 2015.

⁷⁴ Ci si richiama al noto volume di BORK, *Il giudice sovrano*, Macerata, 2004.

- HUANG, **Surprisingly punitive damages**, in Va. L. Rev., 2014.
- HYLTON, **Punitive Damages and the Economic Theory of Penalties**, in 87 Georgetown L. J., 1998.
- KOZIOL, WILCOX, **Punitive Damages: Common Law and Civil Law Perspectives**, Wien/New York, 2009.
- MAGGIOLO, **Microviolazioni e risarcimento ultracompensativo**, in Riv. dir. civ., 2015.
- MARRERO, **Punitive Damages: Why the Monster Thrives**, in 105 Georgetown L. Rev., 2016.
- McMICHAEL, VISCUSI, **The Punitive Damages Calculus: The Differential Incidence of State Punitive Damages Reform**, in 84 South. Econ. Journal, 2017.
- MONTANARI, **La resistibile ascesa del risarcimento punitivo nell'ordinamento italiano (a proposito dell'ordinanza n. 9978/2016 della Corte di Cassazione)**, in Dir.civ. cont., 2 febbraio 2017.
- NIVARRA, **Brevi considerazioni a margine dell'ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite sui «danni punitivi»**, in Dir. civ. cont., 30 gennaio 2017.
- OWEN, **A Punitive Damages Overview: Functions, Problems and Reform**, in 39 Vill. L. Rev., 1994.
_____, **The Moral Foundations of Punitive Damages**, in 40 Ala. L. Rev. 1989.
- PARDOLESI, **La Cassazione, i danni punitivi e la natura polifunzionale della responsabilità civile: il triangolo no!**, in Danno e resp., 2012.
- PONZANELLI, **Danni punitivi: no grazie**, in Foro.it, 2007.
_____, **I punitive damages nell'esperienza nordamericana**, in Riv. dir. civ. 1983.
_____, **Tablelle**, in *Scritti in onore di Antonio Gambaro*, II, Milano, 2017.
- RUSTAD, **The Closing of Punitive Damages' Iron Cage**, in 38 Loy. La. L. Rev., 2004.
_____, **The Uncert-worthiness of the Court's Unmaking Of Punitive Damages**, in 2 Charl. L. Rev., 2008.
- SEABURY, HELLAND, JENA, **Medical Malpractice Reform: Noneconomic Damages Caps Reduced Payments 15 Percent, With Varied Effects By Specialty**, in 33 Health Aff., 2014.
- SEBOK **What Did Punitive Damages Do? Why Misunderstanding the History of Punitive Damages Matters Today**, in 78 Chicago-Kent L. Rev., 78, 2003.
_____, **Punitive damages: from myth to theory**, 92 in Iowa L. Rev., 2006.
- SHARKEY, **Economic analysis of punitive damages: theory, empirics, and doctrine**, 2011, in papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1990336.
_____, **Punitive damages as societal damages**, in 113 Yale Law Journal, 2003.
- ZIPURSKY, **A Theory of Punitive Damages**, in 84 Texas L. Rev., 2005.

Trabalho enviado em 18 de fevereiro de 2018.

Aceito em 25 de março de 2018.